



CAPITOLATO D'ONERI APPALTO SERVIZIO CANILE

ART. 1

Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura in un canile di rifugio per i cani randagi provenienti da aree pubbliche del territorio comunale del Comune di Solopaca.

Tale servizio si inquadra alla categoria 25 nell'elenco dei servizi ("Servizi sanitari e sociali"), di cui al D.Lgs. 163/2006, All. II B. Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme che seguono, tenendo di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

La durata dell'appalto è fissata in anni 4 (quattro), a decorrere dalla stipula del contratto di appalto.

L'importo complessivo dell'appalto di cui al presente bando è determinato in € 140.160,00 + Iva per un periodo di **anni 4**, stabilito come segue:

*Periodo contrattuale (anni 4) x Numero di giorni all'anno (365) x Numero max di cani previsti (40) x
Costo giornaliero di ogni singolo cane (€ 2,40)*

L'aggiudicatario avrà diritto ad un compenso calcolato sul numero dei cani ricoverati, ma solo fino al raggiungimento del numero massimo, oltre il quale il suo compenso non sarà incrementabile, restando perciò invariato.

ART. 2

Requisiti

La ditta aggiudicataria della gara deve garantire idonea struttura organizzativa in regola con tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia.

La ditta deve provvedere al trasporto dell'animale dal competente servizio veterinario dell'ASL al canile.

La struttura dovrà disporre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11, comma 4°, della L.R. n. 3/2019, essere dotata dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- di automezzo autorizzato, attrezzatura e personale, in possesso di adeguata formazione in linea con le direttive del CRIUV, per il trasporto degli animali al canile;
- di un centro veterinario, o di un locale infermeria attrezzato per le cure mediche necessarie e/o per interventi di urgenza, terapie o quant'altro necessario;
- di una zona di comuni utilizzo per la ricreazione e per l'addestramento per il recupero comportamentale dei cani;

Si precisa che l'accalappiamento dell'animale è a cura del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, e che l'obbligo di ricovero, mantenimento e cura a carico del Comune, ai sensi della Legge Regionale n. 3/2019, deriva da apposita attestazione di pericolosità rilasciata dal Servizio Veterinario a valle dell'accalappiamento stesso e indipendentemente dai motivi che lo hanno motivato.

La definizione dei requisiti ulteriori di cui all'art.83, comma 1°, del D. Lgs. 50/2016, sarà disposta dal Responsabile del Procedimento in sede di approvazione dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara.

ART. 3 **Descrizione del servizio**

Ai fini del mantenimento dell'animale l'aggiudicatario dovrà garantire ed assicurare:

- a) Cattura ed eventuale remissione sul territorio con personale qualificato;
- b) Monitoraggio cani sul territorio, in collaborazione con la competente struttura comunale;
- c) Servizio di reperibilità h 24/24, con intervento entro 60 minuti dalla chiamata;
- d) Alloggio in box a schiera modernamente attrezzati e con adeguata profilassi igienico-sanitaria;
- e) Nutrizione giornaliera specifica, come da disposizioni del competente Servizio Veterinario dell'ASL;
- f) Pulizia e disinfezione quotidiana dei box;
- g) Trattamenti veterinari ordinari e garantiti nell'ambulatorio della struttura;
- h) Protocollo vaccinale dei cuccioli;
- i) Lavaggio nella tolettatura della struttura dei cani in pre e post adozione;
- j) Servizio di controllo remoto;
- k) Tenuta archivio digitale, consultabile online, dei cani ricoverati ai fini delle procedure di adozione;
- l) Smaltimento carcasse di cani deceduti nella struttura

E' fatto altresì obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere alle cure mediche giornaliere eventualmente necessarie all'animale ammalatosi, nonché all'isolamento dello stesso in caso di malattia a carattere diffusivo.

E' fatto altresì obbligo alla ditta aggiudicataria di aggiornare i libri di carico e scarico degli animali, preventivamente vidimati dall'ASL competente, e trasmettere al Comune di Solopaca le variazioni avvenute.

ART. 4 **Trattamento dei lavoratori**

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché all'osservanza ed alla applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale.

ART. 5 **Scioperi e/o interruzioni di servizio**

L'aggiudicataria si obbliga a rispettare, e a far rispettare dai propri operatori, le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e succ. modificazioni, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In ogni caso, l'aggiudicataria non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'aggiudicataria, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza.

ART. 6
Rispetto D.Lgs. 196/03 e D.Lgs. 626/94

L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni nelle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs. 626/94 e seg.; inoltre, dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nome del Responsabile per la sicurezza.

ART. 7
Importo a base d'asta

L'appalto avrà durata di anni quattro (4), con decorrenza dalla stipula del contratto, che sarà rogato dopo l'acquisizione della comunicazione antimafia.

L'importo giornaliero posto a base d'asta è pari ad **€ 2,40 più Iva** per ciascun singolo animale, ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento.

Il prezzo offerto indicante l'importo al netto di IVA dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto.

L'appalto in oggetto è finanziato con i mezzi finanziari resi disponibili sui relativi capitoli di bilancio riferiti al triennio.

ART. 8
Responsabile del coordinamento tecnico

L'aggiudicataria si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione comunale e responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare immediatamente all'Amministrazione comunale il nominativo del sostituto, che deve essere in possesso degli stessi requisiti del titolare della funzione.

ART. 9
Scheda identificativa

Per ogni animale custodito deve essere predisposta, a cura dell'aggiudicataria, un'idonea scheda contenente i principali dati identificativi; dovranno, inoltre, essere riportate le tipologie degli interventi prestati. E' facoltà dell'Amministrazione comunale eseguire ispezioni e controlli per verificare la corretta tenuta ed il periodico aggiornamento delle citate schede.

E' a cura e a spese della ditta aggiudicataria, in collaborazione con il competente Servizio veterinario dell'ASL, censire gli animali con la compilazione delle relative schede, nelle quali dovranno essere annotati i seguenti dati:

- razza
- data di accalappiamento
- numero di microchip del Servizio veterinario dell'ASL
- età presumibile
- stato di salute
- cure ed interventi avvenuti nel periodo di custodia.

Copia di detta scheda aggiornata dovrà essere consegnata all'Area Affari Generali del Comune di Solopaca.

ART. 10
Vigilanza e controlli

Resta nella piena facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere al Servizio veterinario dell'ASL competente, in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.

ART. 11

Procedura di aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione avverrà in applicazione dell'art. 36, 2° comma, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12

Offerta – Criteri di valutazione e relativi parametri

L'apposita commissione di gara dell'Amministrazione comunale del Comune di Solopaca potrà attribuire un massimo di 100 punti, e valuterà le offerte pervenute in base ai seguenti elementi:

- | | |
|---|------------------|
| a) Qualità organizzativa e del servizio | massimo 70 punti |
| b) Offerta economica | massimo 30 punti |

a) Qualità organizzativa e del servizio = punteggio massimo 70, secondo i seguenti parametri:

- Ubicazione, configurazione e qualità del canile e degli impianti, da dimostrare fotograficamente e planimetricamente, possesso di certificazione di qualità ISO 9000: **max punti 20**;
- Quantità e qualità professionale del personale impiegato, compreso il personale a titolo volontario, da certificare mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U., della documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/2000 e succ. (max punti 2,0 per ogni unità impiegata e max **0,50** punti per ogni volontario impiegato), da produrre attraverso idonea documentazione fiscale: **max punti 5**;
- Servizi similari espletati per Enti pubblici, da dimostrare mediante certificazione rilasciata dall'Ente appaltante, con indicazione del numero max di cani ricoverati o ricoverabili (**punti 5 per ogni rapporto contrattuale, con un numero di cani ricoverabili non inferiore a n. 25 annui**): **max punti 10**;
- Proposta per incrementare la pratica delle adozioni da parte di soggetti privati, corredata da opportuna analisi relativa alle procedure per favorire l'aumento costante, nel corso dei quattro anni di durata del servizio, della percentuale delle adozioni stesse. In particolare, strettamente correlata alla pratica delle adozioni citate, detta analisi dovrà specificare le modalità da adottarsi affinché tra i cani già presenti e quelli successivamente catturati non si superino le 40 unità nel corso del primo anno, nonché le modalità per una progressiva riduzione del numero stesso delle unità ospitate presso la struttura: **max punti 15**;
- Proposta per l'apertura del canile alla massima visibilità esterna: **max punti 15**;
- idonea proposta relativa ai maggiori servizi proposti dal concorrente ed alle proposte migliorative del servizio: **max punti 5**.

b) Offerta economica = punteggio massimo 30, secondo la seguente formula:

$$30 \times \frac{\text{ribasso offerto}}{\text{miglior ribasso}}$$

Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi relativi alla qualità organizzativa e del servizio, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 35/70, saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del Regolamento della Contabilità di Stato, approvato con R.D. 827/1924.

ART. 13

Proroga tecnica del servizio

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, per sopravvenute esigenze e nel rispetto della normativa vigente, di garantire la continuità del servizio anche dopo il termine delle attività, prorogandolo fino ad un massimo di un anno dalla scadenza del contratto, alle medesime condizioni e patti; l'aggiudicataria è tenuta ad effettuare il servizio per il periodo citato, senza sollevare alcuna eccezione.

ART. 14

Divieto di subappalto

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 15

Garanzie

L'aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, da prestarsi con le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016.

ART. 16

Inadempienze e penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicataria e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà una penale pari al 20% dell'importo totale del servizio da erogare in quel giorno dall'aggiudicataria.

Se l'aggiudicataria sarà sottoposta a cinque (5) penali, il contratto si intenderà rescisso ed aggiudicato alla seconda in graduatoria.

L'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno ed addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 17

Responsabilità ed assicurazioni

Assumendo la gestione delle attività previste dal presente capitolato d'appalto, l'aggiudicataria si assume ogni responsabilità derivategli, ai sensi di legge, nell'espletamento delle attività stesse, incluse quelle relative al proprio personale, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi onere è da ritenersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale scopo, l'aggiudicataria si impegna a stipulare, ove già non stipulata, apposita polizza assicurativa sugli infortuni; tutte le persone che a qualsiasi titolo accedono alla struttura devono essere coperte da apposita polizza assicurativa sugli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La polizza deve prevedere un capitale assicurato non inferiore a € 500.000,00 per persona lesa e € 100.000,00 per cose ed animali.

L'Amministrazione comunale è da ritenersi, comunque, esente da ogni responsabilità derivante dai rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio.

ART. 18

Pagamenti

I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale.

L'aggiudicataria dovrà produrre entro la prima settimana di ogni bimestre regolare fattura con riferimento al conteggio dei costi distinti per numero cani e giorni di soggiorno, accompagnata da idonea documentazione probatoria. Nel caso in cui venga superato massimo numero di cani da

conteggiarsi pari a 40 (quaranta), con riferimento ai contenuti delle modalità di gara e dei dati statistici di cui all'art.1, la documentazione probatoria indicherà l'esatto numero dei cani ed il conteggio dei costi; la fattura riporterà il costo dovuto alla presenza massima ammessa di 40 cani.

L'Amministrazione provvederà alla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicataria entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Ritardi del pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge; l'eventuale ritardo nei pagamenti non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, che è tenuta a continuare il servizio fino alla scadenza prevista dal contratto.

ART. 19

Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato d'appalto;
- intervenuta inidoneità dell'aggiudicataria, accertata dagli organi competenti ai sensi di legge;
- concessione in subappalto totale o parziale del servizio;
- mancata realizzazione delle attività previste, ed applicazione della relativa penale, per un massimo di cinque (5) volte.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione stessa per l'eventuale riappalto e per ogni altra spesa contingente.

ART. 20

Contratto e spese contrattuali

L'aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine che sarà indicato, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria.

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o ad essa conseguente, fatte salve le agevolazioni previste dalla legge, sarà a carico dell'aggiudicataria. La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento dell'assenza di cause ostative all'affidamento.

ART. 21

Controversie

Nel caso di controversie, l'aggiudicataria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, in accordo con l'Amministrazione comunale, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In caso di disaccordo, la nomina del presidente della commissione arbitrale sarà richiesta al Tribunale di Benevento.

La commissione deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transattivi ed anche in relazione alle spese della commissione medesima.

ART. 22

Sottoscrizione clausole onerose

Nel contratto d'appalto, l'aggiudicataria dovrà dichiarare di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., gli articoli aventi ad oggetto:

- trattamento dei lavoratori
- scioperi e/o interruzioni del servizio – rispetto D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 196/03;
- scheda identificativa – vigilanza e controlli;
- divieto di subappalto – garanzie;
- inadempimenti e penalità;

- responsabilità ed assicurazioni;
- pagamenti;
- risoluzione del contratto;
- contratto e spese contrattuali;
- controversie.

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o ad essa conseguente, fatte salve le agevolazioni previste dalla legge, sarà a carico dell'aggiudicataria. La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento dell'assenza di cause ostative all'affidamento.

ART. 23
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto, si fa rinvio alla vigente normativa.